

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**Ambito sovracomunale associato**

**COMUNE DI ALLEIN  
COMMUNE DE ALLEIN**



Fraz. Le Plan-de-Clavel (chef-lieu), n. 1 – 11010 ALLEIN  
Tel 0165 78266 - P.IVA 00423160076 – CF 80005650074  
[protocollo@pec.comune.allein.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.allein.ao.it) – [info@comune.allein.ao.it](mailto:info@comune.allein.ao.it)

**COMUNE DI GIGNOD  
COMMUNE DE GIGNOD**



Fraz. Le Château, n. 1 – 11010 GIGNOD  
Tel. 0165 25621 P.IVA e CF 00100080076  
[protocollo@pec.comune.gignod.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.gignod.ao.it) - [info@comune.gignod.ao.it](mailto:info@comune.gignod.ao.it)

## **Comune di Gignod**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO  
DI SEGRETERIA**

**N. 95 DEL 30/12/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. INTERVENTO PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

## **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA DEI COMUNI DI ALLEIN E GIGNOD**

Premesso che:

- il Comune di Gignod è risultato aggiudicatario del contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, della Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI con Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" pubblicato il 19/04/2022;
- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR;
- in attuazione delle disposizioni relative al conseguimento dei target e delle milestones, il servizio in oggetto contribuisce al conseguimento dei seguenti target europei previsti dalla Missione 1;
- il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

Visti:

- la convenzione quadro tra i Comuni di Allein e Gignod per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati, approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Allein n. 2 del 29 gennaio 2021 e del Consiglio comunale di Gignod n. 2 del 29 gennaio 2021;
- le convenzioni attuative tra i comuni di Allein e di Gignod per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile, beni immobili comunali e in materia di polizia locale; esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali in materia di biblioteca; esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali; esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, approvate con deliberazioni del Consiglio comunale di Allein n. 2 del 29 gennaio 2021 e del Consiglio comunale di Gignod n. 2 del 29 gennaio 2021;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Gignod n. 3 del 6 maggio 2021 ad oggetto "Conferimento dell'incarico di Segretario e adempimenti connessi al sig. Fea Gianluca con decorrenza dal 06/05/2021 dei Comuni convenzionati di Gignod e di Allein";

Richiamati i seguenti atti del Comune di Gignod:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 17 gennaio 2022 avente ad oggetto: "Esame e approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024, dei relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024";
- deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 3 febbraio 2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e assegnazione centri di responsabilità/aree di gestione";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto: "Prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 maggio 2022 avente ad oggetto: "Seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024";
- deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 9 giugno 2022 avente ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";
- deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2021/2023 finalizzata all'adeguamento dello stanziamento a bilancio della spesa di acquisizione servizio di somministrazione di un lavoratore interinale da adibire all'ufficio Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22 luglio 2022 avente ad oggetto: "Terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024. Assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 175 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22 luglio 2022 avente ad oggetto: "Esame e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025";
- deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 18 agosto 2022 avente ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";

- deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 15 settembre 2022 avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva per aumentare lo stanziamento di bilancio delle spese per attività di consulenza legale e per il servizio di manutenzione ordinaria del servizio idrico integrato”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 14 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Quinta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 27 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024”;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 novembre 2022 avente ad oggetto: “Sesta variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e al documento unico di programmazione 2022-2024”;
- regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 febbraio 2017 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 35 del 29 novembre 2017 e n. 12 del 29 marzo 2019;

Considerato che il Codice CUP del progetto è: B61C22000470006;

Considerato che il Codice CIG della gara è: 957457553D;

Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora vigente;

Richiamato il regolamento dei contratti pubblici relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 26 gennaio 2012;

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento dei servizi di abilitazione al cloud;

Dato atto che l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nel programma triennale dei lavori pubblici, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

Considerato che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali e specifica formazione professionale;

Viste le “Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

Preso atto che il punto 2 della delibera soprarichiamata prevede che “Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22/12/2022 veniva nominato il segretario comunale, Fea Gianluca, quale Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016;

Attesa pertanto la necessità di avviare le procedure per l’affidamento della fornitura di cui trattasi secondo la legislazione vigente ad un operatore economico in possesso degli adeguati requisiti e qualificazioni richiesti;

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata con d.l. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, il quale, introducendo un regime derogatorio fino al 30.06.2023 all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 3, del disposto normativo di cui al paragrafo precedente che recita "Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Richiamato l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Richiamato altresì il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 192 il quale prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamati gli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti e di aggregazione e centralizzazione delle committenze;

Considerato che ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ex art. 37 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del medesimo d.lgs., trattasi di una fornitura di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

Visto altresì l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso ai mercati elettronici ivi specificati ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, mentre per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000 è ammesso l'affidamento anche al di fuori dei mercati elettronici;

Visto l'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, che costituisce attuazione dell'art. 22 della direttiva 2014/24/UE, ai sensi del quale, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Vista inoltre la nota informativa pervenuta dall'Assessorato opere pubblica, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica in data 09.11.2018 prot. 3300, con la quale si comunica che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 in vigore dal 18 ottobre 2018, possono considerarsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento e che il Sistema Telematico di Acquisto attivato dalla Centrale unica di Committenza della Valle d'Aosta, garantendo il rispetto di tale obbligo, può essere utilizzato per tutte le procedure concorrenziali;

Ritenuto, nel caso di specie, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, anche in considerazione dell'importo assai esiguo del servizio da affidare, formulare una richiesta di preventivo ad un unico operatore economico operante nel settore in possesso dei requisiti e delle capacità necessarie utilizzando all'uopo lo strumento di acquisto telematico [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto pertanto che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di abilitazione al Cloud del Comune di Gignod;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, con richiesta di preventivo ad un unico operatore economico, secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, modificata con d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 (deroga art. 36 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto;

- la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nella proposta pervenuta;

Vista la procedura di acquisto n. 3376057 del 28/12/2022 effettuata tramite la piattaforma telematica [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rivolto all'operatore economico Winxpal s.r.l. con sede in Rivarolo Canavese (TO) in Corso Italia n. 44– P. IVA 08768760012;

Richiamato il comma 5 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 che recita: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;

Richiamato inoltre il comma 7 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 che recita: “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Considerato pertanto necessario provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, da espletarsi ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico aggiudicatario e delle persone che esercitano cariche o qualifiche all'interno dello stesso;

Viste inoltre le “Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»», approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 che così dispongono al punto 4.2.3: "Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.”;

Richiamato inoltre il comma 6-ter dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 che recita: “Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”;

Visto il documento unico di regolarità contributiva DURC, acquisito on line con data 13/10/2022 prot. n. INAIL\_35038756 e scadenza validità il 10/02/2023, dal quale risulta la regolarità in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica dell'operatore economico Win x Pal srl.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 957457553D;
- prima di procedere alla sottoscrizione del contratto sarà acquisito il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche dell'operatore economico aggiudicatario;
- per l'affidamento di che trattasi l'Amministrazione comunale non dovrà versare il contributo di funzionamento di cui all'art.1, commi 65 e 67, della L. 266/23.12.2005 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta delibera del Consiglio in data 21.12.2021 n. 830, in quanto il valore del contratto è inferiore ad Euro 40.000,00;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario approvare il quadro economico di spesa per la realizzazione del servizio, aggiornato a seguito delle risultanze della gara d'appalto, ammontante a complessivi € 36.300,00, così come meglio specificato nella seguente tabella riassuntiva:

Totale importo contrattuale: € 36.300,00

Iva 22 %: € 7.986,00

Totale: € 44.286,00

## DETERMINA

1. di dare atto che segretario comunale dei comuni di Allein e Gignod, ricopre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura in oggetto;
2. di avviare, per effetto dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la fase amministrativa di scelta del contraente, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, modificata con d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021 (deroga art. 36 comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016), mediante ordine diretto per l'affidamento dei servizi di abilitazione al cloud del Comune di Gignod;
3. di approvare, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
4. di dare atto che:
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di abilitazione al Cloud del Comune di Gignod;
  - la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, con richiesta di preventivo ad un unico operatore economico, secondo le indicazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, modificata con d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021 (deroga art. 36 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto;
  - la stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
  - le clausole essenziali del contratto sono contenute nella proposta pervenuta;
5. di affidare il servizio di cui al precedente punto 2. all'operatore economico Winxpal s.r.l. con sede in Rivarolo Canavese (TO) in Corso Italia n. 44- P. IVA 08768760012, per un importo contrattuale di Euro 36.300,00, oneri fiscali esclusi;
6. di dare atto che il suddetto affidamento assumerà efficacia a seguito dell'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, da espletarsi ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico di cui al precedente punto 6.;
7. di stabilire, per l'espletamento della fornitura di che trattasi, il termine massimo del 31 dicembre 2026. Nel caso in cui la fornitura non venga espletata nel termine sopra previsto sarà applicata una penale pari all' 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tale penale non potrà comunque essere superiore al 10% dell'onorario complessivo. Nel caso che il ritardo ecceda i 30 giorni l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'affidatario del servizio, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per i rimborsi spese;
8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto con l'operatore economico Winxpal s.r.l. avverrà mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
9. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
10. di impegnare a favore dell'operatore economico Winxpal s.r.l. la somma complessiva pari ad Euro 44.286,00, IVA al 22% compresa, sul bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Gignod, esercizio 2022, con la seguente imputazione:

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi
Capitolo/articolo	1.02.02/198	PNRR M1C1-1.2 MITD - CUP B61C22000470006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
Voce piano dei conti	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

11. dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del determinato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DI  
 SEGRETERIA  
 GIANLUCA FEA  
*(Firmato digitalmente)*

